

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 Data 10.03.2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica al regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2022
---------------------------------	---

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 16, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale inerente la modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2022.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2015, che all'art. 2 prevede un'aliquota unica dello 0,4% e all'art.3 una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari, nell'anno di riferimento, di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 15.000,00;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,6 % anziché del 0,4%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 15.000,00, non modificata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che il provvedimento proposto risulta opportuno in quanto mira a salvaguardare la parte corrente del bilancio comunale dalle ripercussioni dell'aumento straordinario dei costi sostenuti per le utenze e i materiali utilizzati nei lavori pubblici, causato da fattori nazionali e internazionali su cui l'ente non ha alcun controllo;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, la stima di maggior gettito pari a € 325.000,00 risulta giustificata alla luce delle simulazioni effettuate tramite l'apposita funzione del portale del Federalismo Fiscale, avendo scelto di soffermarsi, prudenzialmente, sul gettito minimo ipotizzato.

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, risulta rispettato il limite dell'aliquota massima del 0,8% sopra richiamato, così come la previsione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato per la contabilità finanziaria (all.4/2 al D.lgs. 118/2011), a norma del quale:

3. " *Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze.*

*Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). **In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.** In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. **In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale**";*

Risulta inoltre rispettata la previsione dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Infatti, l'art.3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ("Milleproroghe 2022"), ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 16.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Paolo Durastante



